



SETTORE RAGIONERIA
LA RESPONSABILE
MARINA ORSI

TIPO ANNO NUMERO
REG. VEDI ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE

Ai Direttori Generali della Giunta
Al Servizio Affari della Presidenza
Al Gabinetto del Presidente della Giunta
All'Agenda di Informazione e comunicazione
All'Agenda Sanitaria e Sociale Regionale
All'Agenda regionale per la ricostruzione - sisma 2012
Ai Settori regionali

e p.c. Al Settore Funzionamento e gestione dell'Assemblea Legislativa regionale

alfunzionamentogestione@postacert.regione.emiliaromagna.it

All'Agenda regionale per il lavoro

ARLavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alle gestioni commissariali c/o Agenda Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Commissario Delegato Art. 1, D.L. n. 74/2012 SEDE

TRASMISSIONE A MEZZO GESTIONE DOCUMENTALE

OGGETTO: NUOVE REGOLE PER LE OPERAZIONI CON L'ESTERO DAL 1° LUGLIO 2022

Viale Aldo Moro 52 tel 051.527.5514 - 5407 Email: Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it
40127 Bologna fax 051.527.5921 PEC: gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP			Classif.						Fasc.		



SOMMARIO

PREMESSA	3
GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI	3
L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO E LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO INTRACOMUNITARIE.....	3
SOGGETTO PASSIVO	3
ACQUISTO DI BENI PER UN IMPORTO INFERIORE A 10.000 EURO ANNUI DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO CHE NON HA PARTITA IVA.....	4
ACQUISTO DI BENI PER UN IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO ANNUI DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO CHE NON HA PARTITA IVA.....	4
ACQUISTO DI SERVIZI DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO CHE NON HA PARTITA IVA.....	4
ARCHIVIO VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)	4
COMMITTENTE/CESSIONARIO (C/C).....	4
NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI.....	5
LA TERRITORIALITÀ IVA (ART. 40 DL N. 331/1993)	5
ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO ITALIANO IN CASO DI TERRITORIALITÀ IVA NAZIONALE	5
ACQUISTI NON IMPONIBILI O ESENTI (ART. 42 DL N. 331/1993)	6
BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA (ART. 43 DL N. 331/1993)	6
ALIQUOTE.....	6
PRESTAZIONI DI SERVIZI.....	6
ART. 7–TER TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6
FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ART. 46 DL N. 331/1993).....	6
CORRISPETTIVO ESPRESSO IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO.	7
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE	7
COSA CAMBIA DEL 1° LUGLIO 2022.....	7
REGOLE DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE	7
SPECIFICHE TECNICHE.....	8
ANNOTAZIONE IN PCC	9
IL REVERSE CHARGE	9
REGOLA GENERALE	9
ACQUISTO DA SOGGETTO ESTERO CON PARTITA IVA ITALIANA	9
SOGGETTO ESTERO STABILITO IN ITALIA.....	9
SOGGETTO ESTERO NON STABILITO MA IDENTIFICATO IN ITALIA	9
LE NOTE DI CREDITO	10
FATTURE ELETTRONICHE DA SAN MARINO.....	11
FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO D'IMPOSTA (ART. 7)	11
FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA (ART. 8).....	11
ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE STRUTTURE REGIONALI	12
DOCUMENTI DA TRASMETTERE E TEMPISTICHE	13
LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO INTEGRATIVO	13
VERSAMENTO DELL'IVA DOVUTA SULLE FATTURE ESTERE	14
LA DICHIARAZIONE INTRA 12.....	14
APPENDICE – ELENCO DEI 27 PAESI MEMBRI UE (2022).....	15

PREMESSA

Le operazioni con l'estero, territorialmente rilevanti in Italia, comportano, per l'ente committente, soggetto passivo, l'applicazione dell'inversione contabile o Reverse Charge dell'Iva.

Con tale meccanismo è il destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché il cedente, ad assolvere l'imposta, attraverso l'integrazione, per le fatture ricevute da fornitore/prestatore UE, o tramite l'autofattura se il fornitore/prestatore è soggetto extra-UE.

Il comma 2 dell'art. 17 del Dpr. n. 633/72, prevede, infatti, che il meccanismo del cd "reverse charge" sia obbligatorio per tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto.

Per le operazioni effettuate **dal 1° luglio 2022**, a fronte della fattura estera, ricevuta in formato analogico, sarà obbligatoria l'emissione del documento (integrazione/autofattura) in formato XML e la conseguente trasmissione dello stesso allo SDI.

Nel prosieguo, dopo una breve panoramica, sono descritti nel dettaglio i corretti adempimenti che le strutture regionali interessate devono porre in essere a seguito della ricezione di fatture da operatori economici non residenti per acquisti di beni o di servizi.

GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Gli scambi intracomunitari comprendono le operazioni che intercorrono tra soggetti di diversi Stati membri dell'UE.

La materia degli scambi intracomunitari è regolata dal D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427. Tale disciplina, armonizzata a livello comunitario, differenzia le operazioni effettuate tra soggetti passivi (cd. B2B), per le quali prevede il principio generale della tassazione nel luogo di destinazione, da quelle effettuate tra soggetti passivi e privati (cd. B2C), da tassare nel paese di provenienza.

L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO E LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO INTRACOMUNITARIE

Il comma 2 dell'art. 38 del DL n. 331/93 fornisce la definizione di acquisto intracomunitario: *"Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti **a titolo oneroso**, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, **nella qualità di soggetto passivo d'imposta**, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto".*

Pertanto, occorre che la Regione Emilia-Romagna **acquisisca la proprietà** o di altro diritto reale di godimento su di un bene, **a titolo oneroso** (con pagamento di un prezzo) **da un cedente soggetto passivo di imposta nel paese estero**. Deve inoltre esserci **l'introduzione del bene nel territorio dello Stato italiano**.

SOGGETTO PASSIVO

La definizione di **"soggetto passivo"**, include tutti gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 4, comma 4, del Dpr. n. 633/72), se titolari di Partita IVA e tutti coloro che svolgono esclusivamente attività istituzionali, identificati però ai fini IVA in quanto hanno effettuato acquisti INTRA oltre la soglia di 10.000,00 Euro (art. 38, DL. n. 331/93).

Sono altresì considerati soggetti passivi gli stessi enti che, anche al di sotto di tale soglia, hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che, a tale motivo, dispongono di un numero di Partita IVA (art. 38, comma 6, del DL. citato).

ACQUISTO DI BENI PER UN IMPORTO INFERIORE A 10.000 EURO ANNUI DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO CHE NON HA PARTITA IVA

In questo caso l'ente, prima di effettuare l'acquisto intracomunitario, deve presentare telematicamente la dichiarazione con modello **INTRA 13**, nella quale dichiara l'ammontare imponibile dell'acquisto intracomunitario e l'importo complessivo degli acquisti effettuati nell'anno. In seguito all'operazione l'ente non corrisponde l'IVA in Italia, ma nel Paese di origine dei beni, in quanto pagherà la fattura del cedente/prestatore che include l'iva del proprio Paese UE o extra UE.

ACQUISTO DI BENI PER UN IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO ANNUI DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO CHE NON HA PARTITA IVA

Nel caso in cui in corso d'anno venga complessivamente superato l'ammontare di € 10.000,00, oppure l'ente abbia optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su questi acquisti, dovrà richiedere la Partita IVA e l'iscrizione al VIES.

Successivamente, per ogni acquisto UE effettuato dovrà adempiere ai seguenti obblighi: numerare la fattura, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e annotarla nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente; versare l'IVA dovuta; presentare telematicamente il mod. INTRA-12.

Per i relativi adempimenti si rimanda sezione appositamente dedicata.

ACQUISTO DI SERVIZI DA PARTE DI UN ENTE PUBBLICO CHE NON HA PARTITA IVA

In relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti e soggetti assimilati, che non hanno una Partita Iva, si riporta, quanto stabilisce la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12 del 12.03.2010 nella *risposta 3.8*) *"In via preliminare si osserva che, nella normativa comunitaria vigente, diversamente da quanto accade per i beni, in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti non è prevista alcuna soglia superata la quale sia dovuta l'imposta in Italia e nasca l'obbligo di identificazione ai fini IVA. Nell'ipotesi descritta, il servizio sarà soggetto ad IVA nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione "allargata" di soggetto passivo di cui all'art. 43 della Direttiva 2006/112/CE. Ciò resta valido a prescindere dall'ammontare dei servizi acquistati"*.

ARCHIVIO VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

La posizione di soggetto passivo è, quindi, manifestata dal numero di Partita Iva che è stato attribuito al soggetto stesso dal proprio Stato membro UE e dall'inclusione nell'archivio VIES (VAT Information Exchange System).

Solo l'evidenza di tale numero, indicato obbligatoriamente in fattura e l'inserimento nell'archivio VIES consentono di rendere l'operazione non imponibile nel Paese del cedente/prestatore, sul presupposto che il destinatario, del quale è quindi accertata la natura di soggetto passivo, provvederà alla liquidazione della relativa imposta nel Paese di destinazione, mediante integrazione della fattura ricevuta.

COMMITTENTE/CESSIONARIO (C/C)

E' il soggetto che acquista beni e servizi da un fornitore/prestatore estero.

Per le operazioni con l'estero, quindi, la Regione Emilia-Romagna essendo un ente non commerciale in possesso di Partita Iva, in base agli artt. 43 e 44 della Direttiva IVA (2006/112/CE), è da considerarsi soggetto passivo d'imposta, anche quando effettua acquisti nell'ambito dell'attività istituzionale.

NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI

L'art. 38, comma 5 del citato DL n. 331/1993 stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari, gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dagli enti non commerciali, non soggetti passivi, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.

LA TERRITORIALITÀ IVA (ART. 40 DL N. 331/1993)

L'operazione è territorialmente rilevante in Italia se ha per oggetto beni comunitari spediti o trasportati nel territorio dello Stato, a/dal territorio di altro Stato membro della Comunità Europea.

L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta.

Debitore d'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati in Italia è l'acquirente soggetto passivo. L'Iva è pertanto dovuta nello Stato di destinazione dei beni.

Gli acquisti intracomunitari sono soggetti allo stesso regime impositivo previsti per analoghe cessioni effettuate all'interno dello Stato, pertanto, se sono considerate non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo IVA, seguono il medesimo regime.

A norma degli **artt. 7, 7-bis e 7-ter del DPR n. 633/72**, si considerano effettuate nello Stato:

- a) le **cessioni** che hanno per oggetto beni che si trovano nel territorio dello Stato;
- b) le **prestazioni** rese a committenti soggetti passivi o privati consumatori stabiliti nello Stato.

Per l'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

- a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
- c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, in virtù dei successivi articoli, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies, queste regole subiscono numerose deroghe.

Ai sensi dell'articolo 7-ter del DPR n. 633/72 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale.

In pratica tutte le prestazioni di servizi generiche, non rientranti nelle deroghe, contenute negli articoli da 7-quater a 7-septies, sono imponibili in Italia.

Condizione per l'imponibilità è che le prestazioni siano rese da soggetto passivo non residente, a un soggetto passivo IVA residente.

ADEMPIMENTI DEL CESSIONARIO ITALIANO IN CASO DI TERRITORIALITÀ IVA NAZIONALE

Si tratta del corretto adempimento che il cessionario o committente nazionale deve porre in essere per assoggettare ad IVA gli acquisti di beni o di servizi ricevuti da controparti UE o extra-UE, per le quali è stata verificata la rilevanza territoriale in Italia.

La norma di riferimento è l'articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72.

ACQUISTI NON IMPONIBILI O ESENTI (ART. 42 DL N. 331/1993)

Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 8, 8-bis, 9, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni, ovvero è esente all'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.

BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTA (ART. 43 DL N. 331/1993)

Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 del DPR n. 633/72, e, quindi, dal corrispettivo pattuito per l'acquisto del bene, compresi gli oneri e le spese inerenti alla esecuzione dell'operazione.

L'aliquota relativa ai beni, si applica, secondo le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR n. 633/72.

ALIQUOTE

Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni delle cessioni di beni effettuate all'interno dello Stato.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

La normativa in materia di Imposta sul valore aggiunto, prevede all'articolo 1 del DPR n. 633/72 che: *"l'IVA si applica su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni"*

L'art. 7-ter del medesimo citato decreto stabilisce la regola generale, definendo il criterio da seguire per le operazioni UE ed Extra UE, ovvero se assoggettare ad IVA o meno una determinata prestazione.

I successivi articoli, dal 7-quater al 7-septies, invece, forniscono un'elencazione dettagliata dei servizi in deroga, pertanto, se una determinata prestazione non ricade in una deroga, si dovrà applicare la regola generale definita dall'art. 7-ter.

ART. 7-TER TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Bisogna distinguere le operazioni:

"B2B" (*Business to Business*): se le prestazioni avvengono tra due soggetti passivi UE o Extra-UE. I servizi rilevano territorialmente nel Paese dov'è stabilito il committente, se soggetto passivo di imposta;

"B2C" (*Business to Consumer*), se il committente è un soggetto privato, non titolare di partita IVA. I servizi rilevano nel Paese dove è stabilito il prestatore del servizio (ossia chi realizza il servizio) se il committente non è soggetto passivo di imposta.

Quindi, se il committente è un soggetto passivo stabilito in uno Stato della Comunità, le prestazioni dovranno essere assoggettate a tassazione in base alle regole dell'inversione contabile (cd. Reverse Charge).

FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (ART. 46 DL N. 331/1993)

Ogni acquisto intracomunitario dev'essere documentato da una fattura, emessa dal cedente/prestatore, residente in ambito UE o Extra-UE, che attualmente è in forma analogica.

L'art. 21 del DPR n. 633/72 prevede che la fattura, debba necessariamente contenere elementi obbligatori, quali: la data, il numero progressivo, la denominazione dei soggetti (fornitore/prestatore e committente), la natura, qualità e quantità dei beni oggetto dell'operazione e gli altri importi necessari per la determinazione della base imponibile.

Inoltre, nella stessa dovrà necessariamente essere indicata **la partita iva del cessionario/committente** e quella del Cedente/prestatore estero (IVA, VAT, TVA, ETC).

In base all'art. 46 del DL n. 331/1993, la fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni.

La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di partita iva del cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

CORRISPETTIVO ESPRESSO IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO.

L'imponibile e l'Iva devono essere sempre espressi in fattura in euro, fermo restando la facoltà di indicare gli stessi anche in valuta estera.

Gli importi vanno arrotondati al centesimo di euro, per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto in caso contrario (circolare 106/E del 2001).

Gli altri elementi della fattura possono invece essere espressi in lingua e valuta straniera, ma l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di chiederne la traduzione in italiano.

L'art. 13, comma 4, del DPR n. 633/72 dispone che *“Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo **il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione** (CM n. 13/E del 23/02/1994) o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, **del giorno di emissione della fattura**. In mancanza, il computo è effettuato **sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo**. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, **può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea**”.*

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E COMMERCIALE

Gli acquisti intracomunitari possono essere effettuati dall'ente sia nell'esercizio dell'attività istituzionale, sia nell'ambito della sua attività commerciale.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione, sono annotate distintamente, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**, e **con riferimento al mese precedente**, in apposito registro, previsto dall'art. 47 comma 3 del DL n. 331/1993, per gli acquisti intracomunitari nell'esercizio dell'attività istituzionale e saranno oggetto di dichiarazione (Intra12) dalla quale devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.

Gli acquisti intracomunitari compiuti nell'esercizio dell'attività commerciale andranno invece registrati sia nel registro IVA delle vendite, sia nel registro IVA degli acquisti.

COSA CAMBIA DEL 1° LUGLIO 2022

REGOLE DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, **dal 1° luglio 2022**, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti devono trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto e inviando i *“files”* al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento ADE n. 374343 del 23/12/21

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite per la fatturazione elettronica, tramite SdI.

Dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia devono obbligatoriamente essere inviati utilizzando il tracciato Xml della e-fattura.

Per le operazioni passive estere l'integrazione o l'autofattura andranno inviate utilizzando i tipi documento [TD17](#), [TD18](#) e [TD19](#) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell'operazione.

Ciò comporta, innanzitutto, la necessità di rivedere le tempistiche in cui i vari settori regionali comunicano, tramite Auriga, alla "PO Gestione e Consulenza Giuridico-Fiscale" la fattura estera e il prospetto integrativo, nonché l'ordine per il pagamento dell'Iva in *reverse charge*, al fine di rispettare la scadenza di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate.

In secondo luogo, sui tracciati Xml generati, compilati con i dati richiesti, è necessario indicare obbligatoriamente la propria partita Iva in qualità di cessionario/committente, pena lo scarto del documento.

SPECIFICHE TECNICHE

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>TD01</i> Fattura <input type="checkbox"/> <i>TD02</i> Acconto/Anticipo su fattura <input type="checkbox"/> <i>TD03</i> Acconto/Anticipo su parcella <input type="checkbox"/> <i>TD04</i> Nota di Credito <input type="checkbox"/> <i>TD05</i> Nota di Debito <input type="checkbox"/> <i>TD06</i> Parcella 	<p><u>Integrazioni dal 2022</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <i>TD16</i> Integrazione fattura reverse charge interno <input type="checkbox"/> <i>TD17</i> Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero <input type="checkbox"/> <i>TD18</i> Integrazione per acquisto di beni intracomunitari <input type="checkbox"/> <i>TD19</i> Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 <input type="checkbox"/> <i>TD20</i> Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
---	--

La normativa ed i provvedimenti attuativi rendono obbligatorio l'utilizzo dei nuovi codici "TD" senza alcuna possibilità di distinzione tra le diverse sfere istituzionale e commerciale, a livello di informazioni trasmesse al SdI ed all'Agenzia delle Entrate.

Con le nuove specifiche tecniche, il ricorso al documento elettronico lascia un'unica tipologia per gli acquisti di servizi da fornitori UE ed extra-UE:

TD17 viene utilizzato per integrazione e autofattura per acquisto di *servizi* dall'estero;

TD18 per integrazione su fatture di acquisto di *beni intracomunitari*;

TD19 quando il cedente/prestatore estero emette una fattura per la vendita di *beni già presenti in Italia* (non sono, quindi, né importazioni né acquisti intracomunitari) al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario. La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal C/C anche nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

ANNOTAZIONE IN PCC

Rimangono invariati, per le amministrazioni pubbliche, gli obblighi di **annotazione “manuale” in PCC**.

IL REVERSE CHARGE

REGOLA GENERALE

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19 del Dpr 633/72.

In deroga, alla regola generale, l'art. 194 della Direttiva 2006/112/CE istituisce l'**inversione contabile**, cd. Reverse charge, secondo cui gli Stati membri possono designare quale debitore dell'imposta il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi nei casi in cui la cessione o la prestazione siano effettuate da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA.

Il legislatore italiano ha introdotto il sistema di *reverse charge* generalizzato nei rapporti con i soggetti non residenti, di cui al comma 2 dell'art. 17 del DPR n. 633/72, il quale dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono adempiuti dai cessionari/committenti.

Ciò significa che, nel caso di un'operazione rilevante ai fini Iva in Italia, effettuata da un soggetto passivo non residente e resa nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta sono a carico del cessionario/committente.

ACQUISTO DA SOGGETTO ESTERO CON PARTITA IVA ITALIANA

In tal caso, chi deve registrare la fattura di acquisto dovrà porre attenzione alla descritta operazione, verificando la partita IVA in questione. L'operazione, infatti, può configurare almeno due fattispecie distinte:

SOGGETTO ESTERO STABILITO IN ITALIA

A volte la partita IVA italiana, riportata tra i dati del cedente estero, corrisponde ad una stabile organizzazione italiana di tale soggetto. Significa che il fornitore estero ha aperto una società operativa in Italia, dalla quale è tenuto ad emettere regolari fatture con IVA.

Tale posizione equivale ad un soggetto stabilito in Italia tenuto ad emettere **fatture elettroniche dalla propria partita IVA italiana**, avvalendosi del Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Per il cessionario italiano l'operazione non desta particolari problemi: quest'ultimo riceve una **fattura elettronica con IVA** in quanto si tratta di una compravendita tra soggetti stabiliti in Italia soggetta a fatturazione elettronica.

SOGGETTO ESTERO NON STABILITO MA IDENTIFICATO IN ITALIA

E' il caso del fornitore estero che non è stabilito in Italia, ma è semplicemente identificato in Italia, titolare di una posizione IVA "**leggera**", ossia non ha una sede operativa nel nostro paese.

Gli operatori esteri che hanno elevati volumi di vendita, nei confronti di persone fisiche italiane che acquistano in qualità di privati consumatori (ossia senza P. IVA), aprono tale posizione IVA, per obbligo o per opzione, per applicare l'imposta italiana sull'operazione.

Se l'acquirente è un soggetto passivo italiano (es. Rer) il cedente estero non residente e non stabilito, anche se identificato in Italia, deve fatturare al proprio acquirente utilizzando la propria posizione IVA estera, senza applicare l'imposta: sarà il cessionario italiano ad applicare e versare l'IVA in Italia tramite reverse charge.

LE NOTE DI CREDITO

Con la Risposta a Interpello n. 308 del 30 aprile 2021, l'Agenzia delle entrate precisa quando e in che modo il cessionario di un *software*, acquistato da un soggetto residente nel Regno Unito, può operare una diminuzione d'imposta con relativa nota in caso di risoluzione del contratto e rimborso della somma pagata, senza essere in possesso della nota di variazione del cedente.

In sintesi, il cessionario nazionale può emettere un documento integrativo elettronico <TipoDocumento> TD17, avendo cura di indicare gli importi con segno negativo.

Di seguito il caso analizzato più in dettaglio.

Nonostante fosse stata richiesta, il contribuente non ha ricevuto la nota di credito relativa all'operazione da parte della controparte e si rivolge all'Agenzia per sapere come comportarsi per regolarizzare la situazione, anche in considerazione del fatto che la Gran Bretagna è ormai fuori dall'Unione europea.

La soluzione si basa, come di consueto, sull'impianto normativo.

L'articolo 26 del decreto Iva stabilisce, tra l'altro, che se l'operazione per cui è stata emessa fattura "*in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili*", con conseguente diminuzione dell'imponibile, il cedente/prestatore, entro un anno dall'operazione, ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione tramite annotazione nell'apposito registro. A sua volta, se il cedente/prestatore si avvale di tale facoltà, il cessionario/committente, se ha già registrato la fattura, deve effettuare una nota di variazione nei limiti della detrazione operata salvo avvalersi del diritto di rivalsa.

La cessione da parte di non residenti di licenze d'uso personalizzato o di uno standard per via telematica a un operatore nazionale può essere annoverata tra le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia (articolo 7-ter del decreto Iva) e i relativi obblighi spettano ai cessionari o committenti. Nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro Ue, il cessionario/committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione (articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993).

In sostanza, chi acquista da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue integra i documenti ricevuti secondo il meccanismo del "reverse charge" versando la relativa imposta e avendo sempre la facoltà di variare in diminuzione l'imponibile/imposta dell'operazione, operando la conseguente detrazione.

Va evidenziato che l'esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (Ue o extra-Ue), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo 26 del decreto Iva. Inoltre, si tratta di una possibilità e non di un obbligo. In conclusione, l'Agenzia, presupponendo di essere in presenza di una risoluzione del contratto per sopravvenuto accordo fra le parti, con restituzione del prezzo pagato, ritiene corretta la seguente soluzione:

- entro un anno dall'operazione, il cessionario/committente può emettere una nota di variazione in diminuzione relativa al mancato scambio;
- la nota, se elettronica via Sdl, dovrà essere identificata come documento "TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero", indicando gli importi con segno negativo, e non deve utilizzare il documento TD04;
- emessa la nota dovrà operare le conseguenti annotazioni nel registro Iva

FATTURE ELETTRONICHE DA SAN MARINO

Dal 1° luglio 2022, per le operazioni con San Marino dovrà essere emessa fattura elettronica, tramite il Sistema di Interscambio.

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi, con numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al SDI, il quale le recapita al cessionario.

Quest'ultimo visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute (art. 6 del decreto).

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

FATTURA ELETTRONICA CON ADDEBITO D'IMPOSTA (ART. 7)

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale, entro quindici giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

Nel caso in cui i versamenti risultino carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione.

Se l'imposta versata è eccedente rispetto a quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario.

FATTURA ELETTRONICA SENZA ADDEBITO D'IMPOSTA (ART. 8)

Se la fattura elettronica emessa non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano, che ha ricevuto la fattura, tramite SDI, assolve l'imposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file xml, con Tipo documento TD19, da inviare allo SDI, entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione o al ricevimento della fattura.

L'operatore economico italiano annota, poi, le fatture ricevute nell'apposito registro Iva, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Negli scambi con la Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna utilizza questo secondo caso.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE STRUTTURE REGIONALI

Gli adempimenti principali al momento dell'ordine del bene/servizio sono:

Comunicare al fornitore/prestatore i [Dati per la fatturazione dall'estero di acquisti UE ex Extra UE](#)

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52

40127 Bologna

P. I.: IT02086690373

E' fondamentale che il numero di Partita Iva della Regione sia indicato in fattura e che nella stessa sia applicato il reverse charge, quindi, non deve esserci alcun addebito di IVA esposta, in quanto acquisto intracomunitario.

Nella fattura, inoltre, deve essere esposto anche il numero di partita Iva del fornitore o prestatore estero.

Il Settore regionale che riceve la fattura deve sempre verificare la correttezza della partita IVA, se comunitaria.

Un utile strumento per controllare la partita IVA esposta su una fattura emessa dal cedente/prestatore, con sede in un Paese membro UE è il Vies (VAT information exchange system), raggiungibile al seguente URL:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it

Di seguito un esempio di richiesta.

Per verificare la validità di una partita IVA in un determinato paese / Irlanda del Nord, scegliere dall'apposito n

Irlanda del Nord in cui la verifica deve essere effettuata e inserire la partita IVA da verificare.

Stato membro / Irlanda del Nord

BE-Belgio

Partita IVA

BE 0202239951

Stato Membro / Irlanda del Nord del
richiedente

IT-Italia

Ecco un esempio di risposta alla verifica:

Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES): Verifica di una partita IVA

Sì, partita IVA valida

Stato membro / Irlanda del N BE	
ord	
Partita IVA	BE 0202239951
Orario di ricezione della richiesta	2022/06/22 16:04:48
esta	
Nome	SA DPU PROXIMUS

DOCUMENTI DA TRASMETTERE E TEMPISTICHE

La **fattura estera** dovrà essere **protocollata** al ricevimento ed inviata, tramite Auriga, alla postazione **93.2.3 Q0000416 Gestione e Consulenza Giuridico-Fiscale, unitamente al Prospetto Integrativo**, debitamente compilato, e firmato digitalmente dal Responsabile del Settore o di Area o da chi ne ha la delega e **all'ordine di pagamento¹** dell'Iva da versare all'Erario, **ENTRO E NON OLTRE, il giorno 28** di ciascun mese o il giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui sia festivo.

Ciò, per consentire di predisporre il documento elettronico dell'integrazione/autofattura, che dovrà, poi, essere firmato digitalmente e trasmesso, tramite SDI, all'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo.

Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al SdI, quest'ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all'indirizzo telematico presente nella fattura. I tempi in cui il SdI effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare da pochi minuti **ad un massimo di 5 giorni** nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento.

E' bene precisare che il DL n. 73/2022, cd. decreto Semplificazioni, in riferimento alle operazioni relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'esclusione se l'importo della singola operazione **non è superiore a 5.000 euro**.

LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO INTEGRATIVO

(a cura della struttura che effettua l'acquisto UE o Extra-UE)

Il prospetto integrativo è uno strumento predisposto dall'Amministrazione al fine di adempiere agli obblighi di integrazione della fattura intracomunitaria (art. 46 DL n. 331/1993) e per la sua registrazione nei registri fiscali (art. 47 del medesimo decreto) ed eventualmente per la compilazione dei modelli Intrastat dell'Agenzia delle Dogane, nel caso di superamento delle apposite soglie.

¹ L'ordine di pagamento dell'Iva dev'essere trasmesso anche alla Responsabile PO *Controllo gestione dei titoli di pagamento*.

Il prospetto integrativo è reperibile in Orma, nell'apposita sezione della modulistica beneficiari oppure nel Sito di Area Giuridico-Fiscale, accessibile previa richiesta, con semplice mail indirizzata a: gestconsfiscale@regione.emilia-romagna.it

VERSAMENTO DELL'IVA DOVUTA SULLE FATTURE ESTERE

(a cura della struttura regionale *Gestione e Consulenza Giuridico-Fiscale*, del Settore Ragioneria)

Entro il 16 del mese successivo al ricevimento della fattura, dev'essere versata l'Iva, utilizzando il modello F24EP con l'apposito codice tributo 622E, denominato "IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993"

Per l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, invece, si utilizza il modello F24 con l'apposito codice tributo "6043" denominato "IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993".

LA DICHIARAZIONE INTRA 12

(a cura della struttura regionale *Gestione e Consulenza Giuridico-Fiscale*, del Settore Ragioneria)

Dopo il versamento dell'Iva dovuta sulla fattura estera, la struttura regionale **Gestione e Consulenza Giuridico-Fiscale**, del Settore Ragioneria, ha l'onere di inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione INTRA12 che riepiloga gli imponibili e l'Iva dovuta e versata all'Erario sugli acquisti intra UE ed extra UE.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile utilizzare il seguente indirizzo mail: gestconsfiscale@regione.emilia-romagna.it

Sarà cura dello scrivente Settore fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Marina Orsi
[firmato digitalmente]

APPENDICE – ELENCO DEI 27 PAESI MEMBRI UE (2022)

Stati	Capitale	Ingresso nell'Unione europea
 Belgio	Bruxelles	23 luglio 1952 (CECA) 1° gennaio 1958 (CEE, CEEA)
 Francia	Parigi	
 Germania ^[2]	Berlino ^[3]	
 Italia	Roma	
 Lussemburgo	Lussemburgo	
 Paesi Bassi	Amsterdam	
 Danimarca	Copenaghen	1° gennaio 1973
 Irlanda	Dublino	1° gennaio 1981
 Grecia	Atene	
 Portogallo	Lisbona	1° gennaio 1986
 Spagna	Madrid	1° gennaio 1995
 Austria	Vienna	
 Finlandia	Helsinki	
 Svezia	Stoccolma	
 Cipro	Nicosia	1° maggio 2004
 Estonia	Tallinn	
 Lettonia	Riga	
 Lituania	Vilnius	
 Malta	La Valletta	
 Polonia	Varsavia	
 Rep. Ceca	Praga	
 Slovacchia	Bratislava	
 Slovenia	Lubiana	
 Ungheria	Budapest	
 Bulgaria	Sofia	1° gennaio 2007
 Romania	Bucarest	1° luglio 2013
 Croazia	Zagabria	